

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4 e Annesso (Parere alla V Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> | 145 |
| DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. C. 3002 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> | 148 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 aprile 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 10.30.

Documento di economia e finanza 2021.

Doc. LVII, n. 4 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di propria competenza sul Documento di economia e finanza (DEF) il quale, con l'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. L'aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi, per il quale è necessaria l'autorizzazione con il voto della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Come indicato nella lettera di trasmissione alle Camere e nella premessa del Documento all'esame della Commissione, il

Governo ha inteso avvalersi della facoltà – accordata dall'articolo 18, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/241 – di presentare alle Istituzioni europee, di norma entro il 30 aprile, un unico documento integrato che comprende il Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) e il Programma nazionale di riforma (PNR). Il DEF, quindi, non contiene, come previsto dalla normativa nazionale, lo schema del PNR, che sarà presentato unitamente al PNRR, che a sua volta sarà definito nei prossimi giorni e presentato alla Commissione europea nei termini previsti. Il Documento in oggetto si compone, quindi, delle restanti due sezioni previste dall'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che recano, rispettivamente, lo schema del Programma di stabilità e l'analisi dello stato e delle tendenze della finanza pubblica.

Il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 4,5 per cento nell'anno in corso, al 4,8 per cento nel 2022, al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,8 per cento nel 2024 (si ricorda che il Documento programmatico di bilancio per il 2021, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2020, prevedeva un incremento pari al 6,0 per cento nell'anno in corso, al 3,8

per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023); un tasso di disoccupazione pari al 9,6 per cento per l'anno in corso, al 9,2 per cento per il 2022, all'8,5 per cento per il 2023 ed all'8,0 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 9,8 per cento per l'anno in corso, al 9,0 per cento per il 2022, e all'8,2 per cento per il 2023); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari all'11,8 per cento per l'anno in corso, al 5,9 per cento per il 2022, al 4,3 per cento per il 2023 ed al 3,4 per cento per il 2024 (il Documento programmatico di bilancio per il 2021 prevedeva un tasso pari al 7,0 per cento per l'anno in corso – a cui però occorre sommare l'ulteriore indebitamento autorizzato dalle Camere il 20 gennaio 2021 e pari, in valori assoluti, a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto –, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,0 per cento per il 2023). Riguardo, invece, all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro prevede un tasso (sempre in rapporto al PIL) pari al 9,3 per cento per il 2021, al 5,4 per cento per il 2022, al 4,4 per cento per il 2023 ed al 3,8 per cento per il 2024 (si ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 prevedeva un valore pari al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023).

Fa presente che nel DEF si osserva che il nuovo quadro programmatico è stato così determinato anche in relazione a due interventi imminenti: un complesso di ulteriori misure di sostegno e rilancio, da emanare successivamente alla suddetta autorizzazione da parte delle Camere, e l'adozione della versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il quale costituisce il presupposto per l'attivazione delle risorse europee.

Con riferimento agli aspetti di interesse della XII Commissione, segnala in primo luogo che nelle premesse il Documento ricorda, per quanto riguarda le politiche

per il contrasto del COVID-19 messe in atto, che la campagna vaccinale è in corso dall'inizio dell'anno con l'obiettivo di somministrare i vaccini all'80 per cento della popolazione italiana entro l'autunno. Si ricorda, inoltre, che sono state autorizzate terapie da anticorpi monoclonali in grado di ridurre la gravità della malattia. Si evidenzia, inoltre, che il Governo utilizzerà tutti gli strumenti a disposizione, dalla campagna di vaccinazione all'impulso alla ricerca medica al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, al fine di uscire dal periodo emergenziale.

Nel capitolo V, relativo alle azioni intraprese, si illustra al primo paragrafo la spesa sostenuta per gli interventi sanitari adottati nel 2020 per contrastare l'emergenza COVID-19, per i quali sono stati complessivamente previsti 8,2 miliardi nel 2020, 1,3 miliardi nel 2021, 1,9 miliardi nel 2022, 1,4 miliardi annui nel 2023 e 2024. Nel dettaglio, si assegnano risorse al Dipartimento della protezione civile e al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 per l'acquisto di dispositivi medici, di protezione individuale e di sostanze germicide, per il potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere e per l'acquisizione di apparecchiature per i reparti di terapia intensiva e sub-intensiva (3,4 miliardi nel 2020 e 0,3 miliardi nel 2021).

Sono state rafforzate le reti ospedaliere, quelle di assistenza territoriale pubblica in regime convenzionato e quelle domiciliari (quasi 3 miliardi nel 2020) e si sono finanziati l'assunzione e l'incremento delle prestazioni di lavoro straordinario di medici e personale sanitario anche militare e l'aumento del numero di borse di studio degli specializzandi (1,2 miliardi nel 2020). Inoltre, il livello di fabbisogno sanitario nazionale è ulteriormente incrementato per (0,2 miliardi nel 2020, 0,5 miliardi nel 2021, 1,5 miliardi nel 2022 e 1 miliardo dal 2023 al 2031).

Nel successivo paragrafo V.2, si segnala che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2021-2023 ha incrementato nel 2021 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 1 miliardo e ha finanziato l'adozione di un piano strategico nazionale

per la somministrazione dei vaccini e per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (circa 0,6 miliardi nel 2021) nonché per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (0,4 miliardi nel 2021). Rilevano, inoltre, le risorse previste per le indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (circa 0,3 miliardi annui dal 2021), per l'indennità di specificità del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale (circa 0,2 miliardi dal 2021) e per l'aumento dei contratti di formazione specialistica dei medici (oltre 0,3 miliardi nel quadriennio 2021-2024).

Nel paragrafo V.3 sono richiamati i principali provvedimenti adottati nel 2021 in ambito sanitario, ai quali sono stati destinati circa 4,6 miliardi di euro per l'acquisto di vaccini anti Sars-CoV2 e farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (complessivamente 2,8 miliardi nel 2021).

Inoltre, per rafforzare il piano strategico vaccinale, sono stati previsti complessivamente oltre 0,7 miliardi, dei quali circa 0,35 miliardi destinati al coinvolgimento, in qualità di vaccinatori, dei medici di medicina generale, dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, dei medici di continuità assistenziale dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, mentre alle attività relative alla logistica, allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini e alle campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sono stati destinati circa 0,39 miliardi.

Contestualmente, sono state assegnate risorse al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 (0,85 miliardi nel 2021). Infine, sono state incrementate le risorse per agevolazioni finanziarie destinate al potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico per la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti (0,2 miliardi nel 2021), mentre un fondo di nuova istituzione è stato destinato a rimborsare le spese sostenute nell'anno 2020 dalle regioni e province autonome per l'ac-

quisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza (1 miliardo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno).

Per quanto attiene alla spesa farmaceutica, il paragrafo VI.2 del Documento rammenta che i vincoli sulla spesa farmaceutica sono stati modificati dalla legge di bilancio 2021. In particolare, a decorrere dal 2021 il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è stato rideterminato al valore del 7 per cento; corrispondentemente, con riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, il tetto è stato incrementato al 7,85 per cento, con possibilità di rideterminare tali percentuali annualmente in sede di legge di bilancio. La legge di bilancio 2021 ha anche rivisto il meccanismo correttivo del *payback* con l'obiettivo di chiudere il contenzioso che le aziende farmaceutiche hanno promosso a partire dal 2013.

Per quanto concerne le politiche sociali il Documento, al paragrafo V.1, ricorda, tra gli interventi di politiche sociali adottati nel 2020 per sostenere le famiglie durante l'emergenza sanitaria (complessivamente 6,2 miliardi nel 2020, 0,6 miliardi nel 2021, e 0,4 miliardi annui nel periodo 2022-2024), quelli diretti a consentire l'assistenza dei figli in conseguenza dei provvedimenti di chiusura dei servizi dell'infanzia e delle scuole, per tutelare i lavoratori durante i periodi trascorsi in quarantena e garantire l'assistenza ai familiari di lavoratori affetti da disabilità (3 miliardi nel 2020). Segnala, inoltre, l'istituzione del Reddito di emergenza (oltre 0,9 miliardi nel 2020), e l'estensione, dal 20 luglio 2020, anche ai soggetti diciottenni, dei benefici incrementativi in materia di trattamenti di invalidità civile, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2020 (0,18 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi dal 2021). Sono stati altresì finanziati interventi di solidarietà alimentare erogati dai Comuni ai soggetti che versano in stato di bisogno (circa 0,8 miliardi nel 2020).

La legge di bilancio 2021 (paragrafo V.3) ha previsto risorse per complessivi 8 miliardi nel 2022 e 7 miliardi dal 2023 destinate al finanziamento della delega per la

riforma fiscale e l'introduzione dell'assegno unico universale. Contestualmente, il fondo per l'assegno universale e i servizi alla famiglia previsto dalla legge di bilancio per il 2020, al netto degli utilizzi previsti, è stato incrementato per circa 2,6 miliardi nel 2021. Contemporaneamente, a favore delle famiglie sono stati prorogati al 2021 l'assegno di natalità (0,34 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022) e il congedo di paternità, che viene elevato da 7 a 10 giorni (circa 0,1 miliardi nel 2021).

Per quanto riguarda i provvedimenti adottati nel corso del 2021 (paragrafo V.3) in ambito sociale e a tutela delle famiglie, si è previsto il rifinanziamento dei fondi per il reddito di cittadinanza (1 miliardo nel 2021) e per il reddito di emergenza con ampliamento della platea dei beneficiari (circa 1,5 miliardi nel 2021).

È stata riconosciuta, dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, a un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente alla quarantena o alla sospensione dell'attività didattica di figli minori. Allo stato attuale, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza e difesa e ai lavoratori dipendenti del settore sanitario è stata data la possibilità di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza dei figli (complessivamente 0,23 miliardi nel 2021). Sono state inoltre incrementate le risorse a beneficio degli enti del terzo settore (0,1 miliardi nel 2021) e per le politiche di inclusione e sostegno delle persone con disabilità (0,1 miliardi nel 2021).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta.

DL 25/2021: Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

C. 3002 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ricorda che il decreto-legge n. 25 del 2021 differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno corrente, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio. Contestualmente, esso dispone che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica che di lunedì, e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali.

Fa presente che la finalità del provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, è di evitare assembramenti di persone e condizioni di contiguità, che sarebbero in contrasto con le misure di profilassi sanitaria, incluso il distanziamento, e di far sì, dunque, che le consultazioni elettorali si tengano in situazione di sicurezza.

Il differimento si riferisce alle seguenti procedure elettorali previste per l'anno in corso: elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; elezioni ordinarie delle amministrazioni comunali; elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia; rinnovazione delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette; elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato; elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette e relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.

Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte le seguenti ulteriori previsioni: l'estensione delle disposizioni vigenti sui termini di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli pro-

vinciali in scadenza nel primo semestre 2021, anche a quelli in scadenza tra luglio e settembre 2021; la possibilità di presentare, per le elezioni del 2021, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica certificata; l'introduzione di disposizioni speciali in materia di *quorum* di validità per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale per il 2021 nei comuni fino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista; la non applicazione delle sanzioni per l'anno 2021 per il mancato adempimento all'obbligo di redazione della relazione di fine mandato del sindaco; la facoltà per le università e per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di individuare modalità alternative (anche telematiche) di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici entro il 31 ottobre 2021; l'ampliamento degli orari di apertura

degli uffici del casellario giudiziario in occasione delle competizioni elettorali del 2021.

Alla luce del contenuto del decreto in esame, rileva come la competenza della XII Commissione sia molto limitata, essendo circoscritta al fatto che l'intervento normativo in esame, in continuità con provvedimenti legislativi analoghi, è stato adottato in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche lo scorso anno, in ragione della gravità della situazione epidemiologica da COVID-19, era stato disposto, infatti, un differimento dei termini per lo svolgimento delle elezioni suppletive, con decreto-legge n. 26 del 2020.

Per le predette ragioni, preannuncia una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.